

Stato di necessità putativo

(Cass. Pen., Sez. Fer., sent. 22 agosto – 28 agosto 2019, n. 36465)

In tema di cause di giustificazione, la rilevanza del putativo deve basarsi su un criterio oggettivo che richiede la sussistenza di dati di fatto concreti tali da giustificare l'erroneo convincimento dell'imputato circa la sussistenza della scriminante.

Pertanto, non è sufficiente, ai fini della prova della putatività allegata dall'imputato, il ricorso ad un criterio meramente soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente ed al suo personale convincimento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSTANZO Angelo - Presidente -
Dott. BORSELLINO M. D. - rel. Consigliere -
Dott. REYNAUD Gianni F. - Consigliere -
Dott. TUDINO Alessandrin - Consigliere -
Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da sul ricorso proposto da:

B.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 7 gennaio 2019 della Corte di Appello di Firenze;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Barberini Roberta Maria,
che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia il 13 luglio 2016, che ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di appropriazione indebita di un bracciale del valore di circa Euro 25.000.
2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo:

2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione poichè la Corte ha ricostruito la vicenda anche sulla base delle dichiarazioni dell'imputato, il quale ha ammesso di avere trattenuto la somma ottenuta per la vendita del bracciale della persona offesa, ma ha spiegato di avere avuto necessità di destinare il denaro ricavato alla cura di una grave patologia, sicchè poteva ritenersi applicabile, quantomeno in via putativa, la scriminante dello stato di necessità.

2.2 Vizio di motivazione poichè l'imputato per le sue precarie condizioni di salute appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perchè generico e manifestamente infondato.

1.1 E' noto che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per riconoscere in favore dell'imputato una scriminante incombe su quest'ultimo.

L'esimente dello stato di necessità, in particolare, postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque avviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti. (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016 - dep. 29/08/2016, Mbaye, Rv. 26764001)

Inoltre è stato precisato che in tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato. (Sez. 6, n. 4114 del 14/12/2016 - dep. 27/01/2017, G, Rv. 26972401).

Nel caso in esame il collegio di secondo grado ha rilevato che dalla documentazione medica prodotta dalla difesa risultano esclusivamente esami svolti in strutture mediche pubbliche e prescrizioni con l'indicazione di esenzione del pagamento ticket, sicchè l'invocato stato di necessità legato alle presunte spese sostenute in relazione alla propria patologia non può ritenersi sussistente neanche in via putativa, in quanto non è stata data neppure dimostrazione delle asserite spese sostenute in relazione alla malattia dell'imputato.

Il ricorrente non si confronta con questa specifica argomentazione, ma si limita a reiterare pedissequamente le medesime censure già formulate con l'atto di appello senza confrontarsi con le argomentazioni rese dalla Corte territoriale, che ha fornito al riguardo esaustive e corrette risposte.

1.2 In ordine al secondo motivo di ricorso giova ricordare che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 27126901) Nel caso in esame la Corte di appello ha affermato che la scarsa documentazione sanitaria in atti non consente di apprezzare la gravità della patologia dell'imputato e la sua influenza sulla commissione del reato, anche in relazione al tempus commissi delicti, e ha correttamente escluso che la patologia del B. possa ritenersi automaticamente idonea al riconoscimento delle attenuanti generiche.

Trattasi di motivazione congrua e non manifestamente illogica che rappresenta espressione della discrezionalità del giudice di merito e non risulta sindacabile in questa sede.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22 agosto 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2019